

Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 30/08/2022, n. 25541 (rv. 665444-01)

DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE › Congiunto (morte o lesione del)

Parti: **B. c. L.**

RISARCIMENTO DEL DANNO - Morte di congiunti (parenti della vittima) - Danno non patrimoniale patito dagli stretti congiunti - Danno "presuntivo" - Sussistenza - Danno "in re ipsa" - Esclusione - Ragioni

In tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione. (Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 29/05/2020)

Fonti:

CED Cassazione, 2022